



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese

In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici:

Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.

Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice

Dott. Andrea Marani Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 3764/2019, trattenuta in decisione all'udienza del 05/02/2026 con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. (*ante riforma*) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e promossa da:

Parte_1

[...] (c.f./p.iva/numero iscrizione registro imprese di Ascoli Piceno *P.IVA_1* , con sede legale in Offida (AP), via Antonio Gramsci 11/b (doc. 1), in persona del Commissario Liquidatore Dott. *Controparte_1* autorizzato a stare in giudizio con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (docc. 2-3), rappresentato e difeso dagli Avv. Virgilio Sallorenzo, Avv. Maurizio Barbieri e Avv. Gaetano Biocca, elettivamente domiciliato in Piacenza alla via San Marco, 8 come da procura stesa in calce all'atto di citazione ex art. 83 comma 3 c.p.c., depositato telematicamente in data 07.06.2019;

-attrice-

CONTRO

Controparte_2 (C.F. C.F._1 , nato ad Ascoli Piceno il 20.12.1959 ed ivi residente in Rua della Vetriera 19 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Gagliardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Ascoli Piceno, via Porta Torricella n.11, come da delega in calce alla comparsa depositata in data 07.10.2019;

-convenuto-

CONTRO

Controparte_3 (C.F. CodiceFiscale_2), nato il 13/11/1962 ad Ascoli Piceno ed ivi residente in Via Puglia n. 23, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Quinto ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Frediani n.22, presso lo studio dell'Avv. Anna Cucchiarini, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.10.2019;

-convenuto -

OGGETTO: *“azione di responsabilità nei confronti dei sindaci di società cooperativa”*

CONCLUSIONI

Alla udienza del 05/02/2026 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e il G.I. ha concesso i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (*ante riforma*) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservando all'esito di riferire al Collegio per la decisione.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la procedura di liquidazione coatta amministrativa Parte_1 , in persona del Commissario Liquidatore, conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale nella veste di amministratori e sindaci della cooperativa i sig.ri

CP_4 , Controparte_5 , Controparte_6 , Controparte_7 , Controparte_8 , [...] CP_9 , CP_10 , Controparte_11 , Controparte_12 , CP_13 , [...] CP_14 , CP_15 , CP_16 , Controparte_17 , Controparte_18 , Controparte_2 Controparte_19 e Controparte_3 , per chiedere l'accoglimento delle seguenti e testuali

conclusioni: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di impresa, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, condannare i convenuti, in solido fra di loro, a risarcire l'importo di euro 2.090.067 pari all'ammontare del deficit fallimentare, o la diversa somma, anche superiore, che dovesse risultare accertata in corso di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione”* (conclusioni formulate a pag. 72 dell'atto di citazione; tali conclusioni venivano poi integrate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., alla luce degli accordi transattivi raggiunti: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, sezione*

specializzata in materia di impresa, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, condannare i convenuti, in solido fra di loro, a risarcire l'importo di euro 2.090.067 pari all'ammontare del deficit fallimentare, o la diversa somma, anche superiore, che dovesse risultare accertata in corso di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione, il tutto tenuto conto, ai fini della determinazione del quantum, delle somme già percepite dalla Liquidatela, in virtù dei raggiunti accordi transattivi, ed in particolare:

-euro 110.000,00 (centodiecimila/00) a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa azionata dalla procedura nei loro confronti, limitatamente alla propria quota di danno relativa ai sig.ri CP_4 Controparte_5 [...]

CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 Parte_2
Controparte_12 CP_13 CP_15 CP_16 e Controparte_17 con spese legali integralmente compensate, nonché il pagamento integrale dell'importo liquidato per la registrazione della Sentenza n.1007/2019 e di CTU;

-euro 25.000,00 (venticinquemila) a saldo e stralcio di ogni pretesa azionata dalla procedura, limitatamente alla quota di danno relativamente al signor Controparte_14

-euro 15.000,00 (quindicimila), a saldo e stralcio di ogni pretesa azionata dalla procedura, limitatamente alla quota di danno relativamente al signor Controparte_19 oltre il versamento in favore dell'attrice da parte di ciascuno dei convenuti Controparte_14 e Controparte_19 della somma di euro 2.000,00 ciascuno a titolo di compenso professionale oltre cpa ed Iva se dovuta come per legge"; le suddette conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. sono state richiamate dalla difesa di parte attrice alla udienza di p.c. del 5.02.2026).

In sintesi e per quanto d'interesse, la difesa di parte attrice deduceva in fatto che:

- la Parte_1 era stata costituita in data 03.09.1968 ed iscritta nel Registro Imprese di Ascoli Piceno a far data dal 19.02.1996;

- la Parte_1 aveva come oggetto sociale: (i) la produzione, la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la conservazione, l'eventuale trasformazione, la commercializzazione, sia direttamente che tramite terzi, e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli, in particolare vitivinicoli, conferiti prevalentemente dai soci; (ii) l'informazione e l'assistenza occorrenti per gli impianti e per l'utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere l'omogeneità delle produzioni e la loro qualità, intesa nel significato di livello qualitativo attribuibile nel mercato europeo ed internazionale; (iii) l'assistenza ai soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi beni e servizi.

- Per il conseguimento dell'oggetto sociale poteva: (i) acquistare collettivamente il materiale necessario all'esercizio delle attività vitivinicole; (ii) acquistare per i soci qualsiasi materia prima e materiale di lavoro; (iii) provvedere al trasporto dei prodotti agricoli dai luoghi di trasformazione e consumo; (iiii) svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopra richiamati.
- Poteva altresì compiere atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento finanziario nonché ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti (doc. 5).
- Per tutto il periodo di attività della Cooperativa, soci furono gli agricoltori, aziende agricole e società agricole del piceno e della vallata del Tronto (docc. 5-12).
- La Cooperativa deteneva – ad oggi la procedura - anche il 100% della compagine sociale della *Controparte_20* con sede legale in Offida (AP) alla via della Repubblica 70 (c.f. e p.i. *P.IVA_2* n. rea AP 189074) (doc.4) messa in liquidazione in data 18.10.2013.
- La *Controparte_20* aveva ad oggetto sociale e svolgeva essenzialmente l'attività di trasformazione di uve, la produzione, il confezionamento, l'imbottigliamento e la commercializzazione del vino. Tale attività veniva svolta con macchinari e attrezzature e all'interno degli immobili di cui la *Parte_1* deteneva la proprietà.
- In data 09.07.2010 tra la *Controparte_20* nella sua qualità di promissario venditore e in persona del legale rappresentante *CP_4* e la *Controparte_21* avente ad oggetto sociale tra gli altri la produzione, la trasformazione, il confezionamento, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli e/o collegati e/o derivati ed in particolare dei vini, vini liquorosi, liquori, bevande in genere, alimenti, e di quanto comunque correlato al settore food in genere (identico a quello della *Controparte_20* , soci per il 25% *Controparte_14* per il 25% *Controparte_22* e per il 50% *CP_23* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (amministratore unico) *Controparte_22* (doc. 9) e nella sua qualità di promissario acquirente stipulavano un atto preliminare di cessione di ramo di azienda (doc. 13) per un importo pari ad € 904.739, 80 composto da un attivo pari ad € 3.320.000,00 e un passivo pari ad € 2.415.260,20. I macchinari, le attrezzature e gli immobili di cui la *Parte_1* deteneva la proprietà ma che rientravano nel perimetro del ramo aziendale promesso venivano contestualmente concessi in comodato gratuito alla *Controparte_21*

- Sempre in data 09.07.2010 *Controparte_21* costituiva una nuova società a ragione sociale *Controparte_20* attribuendo la carica di amministratore unico a *Controparte_14* il quale ricopriva la carica anche di amministratore in *Parte_1* e socio della *Controparte_21* e fratello dell'altro socio e amministratore della *Controparte_21* *Controparte_22*
- In data 24.11.2010 veniva deliberato dall'assemblea straordinaria (doc. 14) della *Controparte_20* [...] da parte del socio unico *Parte_1* un aumento del capitale sociale di € 19.000, passando così da € 100.000 ad € 119.000 mediante il conferimento del ramo aziendale oggetto di atto preliminare tra la *Controparte_20* e *Controparte_21*
- In data 29.11.2010 veniva stipulato un atto di risoluzione (doc. 15) del preliminare con cui le parti *Controparte_20* e *Controparte_21* si impegnavano, la prima a cedere il ramo aziendale e la seconda ad acquistarlo.
- In data 31.07.2010 tra la *Parte_1* e la *Controparte_20* (capitale sociale di euro 2.000.000,00 con sede legale in Offida (AP) alla Via della Repubblica, 70 c.f. p.i. *P.IVA_3* n. rea. AP. *P.IVA_* e la *Controparte_21* in persona del suo legale rappresentante pro tempore *Controparte_22* interveniva un accordo commerciale (doc. 16) della durata di anni quindici, per mezzo del quale la *Parte_1* si impegnavo a cedere le uve raccolte per un quantitativo minimo per ogni campagna viticola pari ad almeno 15.000 quintali.
- In data 12.07.2013 la *Controparte_20* inviava una lettera di recesso (docc. 17-18-52) alla *Parte_1* relativamente all'accordo commerciale/contratto di filiera a seguito, a dire della *Controparte_20* [...] del mancato raggiungimento del quantitativo minimo per ogni campagna viticola pari ad almeno 15.000 quintali.
- A fronte di tale recesso in spregio alla norma non fu assunta nessuna determinazione per contrastare tale evento di gravissimo nocumento patrimoniale per la Cooperativa.

In estrema sintesi veniva quindi ideato ed eseguito in danno alla Cooperativa il seguente disegno spogliativo/distrattivo: (i) la *Parte_1* deteneva la proprietà dell'intera compagine sociale della *Controparte_20* (doc. 7) sia i macchinari e le attrezzature e gli immobili per mezzo dei quali la *Controparte_20* esercitava l'impresa; (ii) *Controparte_20* e la *Controparte_21* stipulavano un atto preliminare di cessione di ramo di azienda per un importo pari ad € 904.739 a favore di quest'ultima (doc. 13); (iii) la *Parte_1* concedeva in comodato gratuito l'utilizzo dei macchinari, delle attrezzature e degli immobili alla *Controparte_21* (doc. 13); (iiii) la [...] *Controparte_21* costituiva una nuova società di cui deteneva l'intera compagine sociale a ragione

sociale *Controparte_20* (doc. 8); (iiii) tra *Controparte_20* detenuta interamente dalla *Parte_1* e la *Controparte_20* interamente detenuta dalla *Controparte_21* vi era di troppo la "di"; (iiiiii) la *Parte_1* e la *Controparte_20* (interamente partecipata dalla [...]) *CP_21* stipulavano un contratto di filiera (doc. 16); (iiiiiii) la *Parte_1* varava un aumento del capitale sociale di € 19.000 passando così da € 100.000 ad € 119.000 mediante il conferimento del ramo aziendale oggetto di atto preliminare tra la *Controparte_20* e la *Controparte_21* quindi non nella sua disponibilità (doc. 14); (iiiiiii) veniva stipulato un atto di risoluzione (doc. 15) del preliminare tra *Controparte_20* e la *Controparte_21* (iiiiiii) la *Controparte_20* inviava una lettera di recesso alla *Parte_1* relativamente all'accordo commerciale/contratto di filiera (doc. 17-18).

- Sin dall'anno 2010 la Cooperativa aveva sempre avuto alte probabilità di insolvenza.

-Dai risultati dell'elaborato peritale dello studio del dott. *Persona_1* (doc. 43) relativo al complesso aziendale della *Parte_1* del 3.06.2010, veniva evidenziato già per gli anni 2007, 2008 e 2009 un andamento negativo della gestione causato tra l'altro da uno squilibrio patrimoniale e dalle marginalità finanziarie, e veniva stigmatizzata la condotta degli amministratori nel non affrontare senza indugio la crisi in cui versava la *Parte_1*, la quale a breve sarebbe poi sfociata in insolvenza.

- Tra Luglio e Agosto 2013 veniva disposto l'utilizzo di risorse finanziarie per oltre € 300.000 per il pagamento della liquidazione dell'uva vendemmia 2012 a favore dei soci conferitori, tra l'altro a prezzo fuori mercato, aggravando ulteriormente la situazione dei conti aziendali e molto probabilmente ponendo fine alla continuità aziendale (doc. 4);

- a certificare la condotta tesa al dissesto era stato sicuramente il recesso non opposto alla [...] *CP_20* (docc. 17-18) relativamente al Contratto di filiera.

- Infatti già all'inizio del 2010 la *Parte_1* era in evidente difficoltà economico finanziaria, come dimostra il fatto che, nel corso dell'esercizio 2009, aveva conseguito una perdita di euro 578.173 che aveva azzerato il capitale sociale e portato il patrimonio netto (originariamente di valore pari a € 477.087) in negativo e precisamente al valore di € 101.086 (Tabella 9 capitolo Diritto paragrafo 5 punto 5.4);

- soprattutto era venuta meno la volontà da parte dell'originaria compagine sociale ed amministratori di impiegare proprie risorse per il sostegno della *Parte_1*

- Pertanto i soci originari e gli amministratori decidevano di dismettere il ramo di azienda della **Controparte_20** (doc. 13), società interamente detenuta dalla **Parte_1** e soggetta ad abuso di coordinamento e direzione, per un importo pari ad € 904.739, 80 composto da un attivo pari ad € 3.320.000,00 e un passivo pari ad € 2.415.260,20. I macchinari, le attrezzature e gli immobili di cui la **Parte_1** deteneva la proprietà ma che rientravano nel perimetro del ramo aziendale promesso venivano contestualmente concessi in comodato gratuito alla **Controparte_21** quindi cedendola di fatto e di diritto ad un nuovo soggetto (docc. 9-10).
- Quest'ultima società, la **Controparte_21** costituita il 08.01.2009, operava nello stesso settore della **Controparte_20** essendo previsto nel suo oggetto sociale che essa svolgesse *"la produzione, la trasformazione, il confezionamento, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli e/o collegati e/o derivati ed in particolare dei vini, vini liquorosi, liquori, bevande in genere, alimenti, e di quanto comunque correlato al settore food in genere"* (doc. 10) ed era a sua volta controllata dai fratelli **CP_14** titolari diretti del 50% del capitale sociale e proprietari indirettamente del restante 50% del capitale per il tramite **CP_23** socio in altri affari ed interessenze economiche (doc. 10).
- ricoprivano la carica di amministratori contemporaneamente di **Parte_1** dal 5 marzo 2008 Enio Giudici e dal 25 febbraio 2011 **Controparte_7** **Controparte_11** e **Controparte_14** mentre **Controparte_5** (vicepresidente e commercialista delle società a far data dal 26 aprile 2011 della società fino alla dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa (avvenuta in data 5 giugno 2014 docc. 1-5-7) e di amministratori della società **Controparte_20** (**CP_24** **CP_7** [...] e **Controparte_11** totalmente detenuta dalla **Parte_1** (**CP_4** **CP_7** [...] **Controparte_11** **Controparte_14** e **Controparte_5** e della **Controparte_20** la cui carica di amministratore unico era ricoperta da **CP_14** [...] totalmente detenuta dalla **Controparte_21** la cui carica di amministratore unico era ricoperta da **Controparte_22** (questi ultimi due oltre ad essere fratelli e ad essere soci della **Controparte_21** condividevano e condividono diverse interessenze societarie).
- La **Parte_1** era dotata del collegio sindacale (doc. 5), che svolgeva anche il controllo contabile ed era composto da **Controparte_2** **Controparte_19** e **Controparte_3** .
- Già nel 2009 la **Parte_1** presentava patrimonio netto negativo e pertanto versava in una situazione di grave squilibrio economico-finanziario.

- Questo dato era stato però occultato dagli amministratori alla generalità degli operatori aumentando fittiziamente il patrimonio di *Parte_1* indirettamente, in occasione dell'assemblea convocata per deliberare la ricostituzione del capitale sociale della *Controparte_20* attraverso i seguenti fatti gestionali poi non riportati fedelmente in contabilità, ovvero non svalutando crediti per euro 800.000, dissolvendo il valore aziendale della *Parte_1* con il dissimulato atto di preliminare di cessione per un valore di circa euro 900.000, non pagando imposte, tasse e contributi per circa euro 450.000, non restituendo i finanziamenti alla controllata *Controparte_20* per euro circa 800.000 ed infine non svalutando il credito in Terrepicene s.r.l. di circa 330.000.
- In particolare, gli amministratori nell'indifferenza dei sindaci della Società, a partire almeno dal 2009 fino al decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa omettevano di ricostituire il capitale sociale della *Parte_1* e di fornire a questa le risorse finanziarie indispensabili a permetterle di operare in una situazione di equilibrio.
- La *Parte_1* a causa della negligenza degli Amministratori e degli inadempimenti del Collegio sindacale nell'esercizio della propria funzione di controllo sull'andamento della gestione sociale, si rendeva inoltre responsabile di molteplici inadempimenti nel pagamento dei debiti tributari e previdenziali oltre a sanzioni che aggravavano il passivo per almeno euro 300.000,00
- Gli amministratori, inoltre, in esecuzione della predetta illegittima strategia del gruppo, e sotto lo sguardo colpevolmente disattento dei sindaci, ponevano in essere un'incessante opera di *maquillage* contabile al fine di impedire alle generalità degli operatori di avvedersi della reale condizione economica della *Parte_1* .
- Per giunta, le altre scritture contabili (segnatamente il Libro giornale e i Registri IVA) venivano tenute in maniera disordinata e lacunosa, tanto che le registrazioni contabili in esse contenute risultavano in larga parte inutilizzabili. Risultavano poi essere state messe in atto molteplici iniziative del tutto irrazionali e in aperto conflitto d'interessi con la *Parte_1* .
- Le gravi perdite maturate nel corso di tutti gli esercizi a far data dal 2009 e lo spropositato aumento dell'indebitamento accumulato verso la controllata (100%) *Controparte_20* gli istituti di credito e i fornitori, diretta conseguenza degli illeciti gestori compiuti dagli amministratori e dell'abuso del potere di direzione e coordinamento sulla *Controparte_20* , posti in essere anche grazie al sistematico inadempimento da parte del Collegio sindacale ai propri doveri di controllo sulla gestione sociale, deterioravano la capacità economica della *Parte_1* fino a farla precipitare in stato d'insolvenza.

- Gli amministratori e i sindaci con la loro condotta, perlomeno avevano provocato un ritardo, che cozzava con i principi di corretta amministrazione, mancando di fare dichiarare l'apertura della procedura nei confronti della *Parte_1*, così colpevole da procrastinarne l'apertura della procedura fino al giugno 2014 (doc. 1) aggravando così l'insufficienza del patrimonio sociale.
- In data 3 marzo 2018 il Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi del combinato disposto degli artt. 195-202 L.F. e art. 2545 *terdecies* dichiarava lo stato di insolvenza (doc. 3).
- Era evidente la condotta spogiativa e distrattiva adoperata dagli amministratori della *Parte_1* mediante una effettiva cessione di azienda non dichiarata, al gruppo *CP_14* di cui *CP_14* [...] risultava anche amministratore della *Parte_1*
- Il disegno fraudolento che poi si concretizzerà era consistito nello stipulare in data 09.07.2010 prima un preliminare di cessione di azienda tra la *Controparte_20* in persona del legale rappresentante *CP_4* e la *Controparte_21* avente ad oggetto sociale tra gli altri la produzione, la trasformazione, il confezionamento, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli e/o collegati e/o derivati ed in particolare dei vini, vini liquorosi, liquori, bevande in genere, alimenti, e di quanto comunque correlato al settore food in genere (soci per il 25% *Controparte_14* per il 25% *Controparte_22* e per il 50% *CP_23* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (amministratore unico) *Controparte_22* (doc. 13) per un importo pari ad € 904.739, 80 composto da un attivo pari ad € 3.320.000,00 e un passivo pari ad € 2.415.260,20. I macchinari, le attrezzature e gli immobili di cui la *Parte_1* ne deteneva la proprietà ma che rientravano nel perimetro del ramo aziendale ceduto venivano contestualmente concessi in comodato gratuito alla *Controparte_21*
- Contestualmente sempre lo stesso giorno e cioè in data 09.07.2010 la *Controparte_21* costituiva una nuova società a ragione sociale *Controparte_20* attribuendo la carica di amministratore unico a *Controparte_14* soggetto che ricopriva già la carica anche di amministratore in *Parte_1* e socio della *Controparte_21* e fratello dell'altro socio e amministratore della *Controparte_25* (doc. 8).
- Poi in data 31.07.2010 la *Parte_1* e la *Controparte_20* (doc. 16) stipulavano un accordo commerciale/contratto di filiera condizionato al raggiungimento del quantitativo minimo per ogni campagna viticola pari ad almeno 15.000 quintali.

- In estrema sintesi il ramo di azienda (doc. 13) di importo pari ad € 904.739, 80 e composto da un attivo pari ad € 3.320.000,00 e un passivo pari ad € 2.415.260,20 si dissolveva, sostituito da un contratto di filiera/accordo commerciale poi in modo tra l'altro del tutto illegittimamente risolto come il contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda da soggetti che avevano operato con colpa grave e malafede, in limine al dolo, in quanto attuavano un comportamento in aperto conflitto d'interessi e in grave danno alla società antepoendo interessi propri in spregio a quelli della **Parte_1** e alla massa creditoria.
- Nei successivi esercizi al 2010, gli amministratori della **Parte_1** procedevano a porre in essere una vera e propria liquidazione occulta della società; tale dato era evidente considerando l'andamento dei valori riportati nello stato patrimoniale dei bilanci della **Pt_1** nel quadriennio 2010-2014.
- L'attivo patrimoniale della **Parte_1** passava tra il 2010 e il 2014 da 5.373.027,00 a 2.428.854,13 costituito essenzialmente da crediti insoluti e dalla partecipazione totalitaria in **Controparte_20** mentre i debiti praticamente venivano dimezzati di circa euro 2.500.000 attraverso la cessione dell'immobile in cui veniva esercitata l'impresa con contestuale accollo del debito bancario sempre dal gruppo **CP_14** (docc. 25-26-27-28-29).
- Conseguentemente, la **Parte_1** (che aveva patrimonio netto negativo) a far data dal 31/12/2010 operava in condizione di assoluta sottocapitalizzazione.
- L'insolvenza della Cooperativa era quindi stata diretta conseguenza della condotta tenuta dall'organo amministrativo attraverso cui si esplicava l'abusiva attività di direzione e coordinamento spiegata su **CP_20** di **CP_20** e che era stata resa possibile dalle gravi omissioni del Collegio sindacale.
- A causa dei predetti illeciti la **Parte_1** che già versava in una situazione di forte sbilanciamento patrimoniale a far data dal 2009, si ritrovò, alla chiusura dell'esercizio 2010, nell'assoluta incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
- I componenti degli organi sociali infatti, esercitando sistematicamente (o, comunque, permettendo l'esercizio) dell'attività caratteristica in una prospettiva chiaramente non finalizzata alla mera conservazione del valore del patrimonio sociale nonostante la situazione di perenne sottocapitalizzazione in cui versava la **Parte_1**, da un lato, deterioravano prima la capacità reddituale e poi anche la stessa capacità operativa di **Parte_1** (rendendola così incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni e quindi insolvente come impresa in funzionamento) e, dall'altro, consentivano che questa accumulasse un monte debiti insostenibile rispetto

all'ammontare del proprio patrimonio (anche grazie al compimento dei molteplici predetti illeciti contabili, che impedivano in concreto ai creditori di prendere coscienza della gravità dello sbilanciamento patrimoniale accumulato).

- Anche una volta emerso lo stato d'insolvenza della Cooperativa né gli amministratori, né il Collegio sindacale adottarono alcuna iniziativa per la salvaguardia del patrimonio sociale, limitandosi a mettere formalmente/informalmente in liquidazione la Cooperativa senza adottare alcuna iniziativa per evitare, o quanto meno contenere, lo stato d'insufficienza patrimoniale cui andava incontro la stessa (cfr. atto di citazione in atti).

Il giudizio veniva iscritto al n. 3764/2019 R.G. e assegnato al Giudice Ist. dott. Andrea Ausili.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/10/2019 si costituiva in giudizio [...]]

CP_3 rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:*

- in via preliminare/pregiudiziale, rilevata la violazione dell'art. 163 comma 3° n. 3 e n. 4 c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione;

- sempre in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale a conoscere dell'azione ex art. 2393 c.c. promossa dalla [...]]

Parte_3 *e delle correlate domande risarcitorie, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale come previsto agli articoli 42 e 43 dello Statuto della cooperativa;*

- ancora in via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità ovvero improcedibilità dell'azione promossa dalla Procedura attrice in violazione di quanto autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- nel merito, respingere le domande tutte promosse dalla Procedura attrice per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione delle azioni promosse sia sensi dell'art. 2393 c.c. sia dell'art. 2394 c.c.;

*- nel merito, e comunque, per le ragioni e argomentazioni tutte svolte all'inizio della presente memoria difensiva, respingere tutte le domande promosse, in particolare nei confronti del convenuto rag. **Controparte_3** , in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, sprovviste del benché minimo supporto probatorio;*

*- condannare la Procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa Viticoltori **Parte_1***

*[...] in persona del Commissario Liquidatore Dott. **Controparte_1** al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in favore del convenuto*

Controparte_3 " (conclusioni formulate a pag. 19-20 della comparsa cit., confermate e non modificate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza di p.c. del 05.02.2026).

Nella comparsa la difesa di *Controparte_3* eccepiva – in sintesi e per quanto ivi di interesse – :

-la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione di specifici elementi in fatto e in diritto che possano legittimare la domanda promossa, essendo l'atto di citazione assolutamente generico e privo degli elementi prescritti dall'art. 163, comma 3, n. 3 e n. 4 c.p.c.;

-l'incompetenza e/o difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Ancona in ordine alla promossa azione di responsabilità, in quanto, ai sensi di quanto disciplinato dagli art. 42 e 43 dello Statuto della

Parte_1, la controversia era devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale;

-lo statuto -infatti- conteneva all'art. 42 una specifica clausola che attribuiva la cognizione di tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, e quelle promosse contro gli stessi, alla "cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43". Le controversie aventi valore superiore ad € 10.000,00 sono devolute ad un Collegio di tre arbitri la cui nomina è affidata al Presidente del Tribunale;

-la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 e 2394 c.c., essendo decorso il termine per il suo esercizio;

-in merito alla posizione personale del convenuto rag. *Controparte_3*, non si rinveniva nell'atto di citazione un addebito specifico da attribuire allo stesso, né un atto di mala gestio, commissivo od omissivo, compiuto dallo stesso, al quale abbia preso parte o che non abbia impedito;

-il rag. *Controparte_3* aveva assunto la carica il 26 novembre 2012, rectius era stato nominato in tale data ma in realtà aveva iniziato a prestare la propria opera con la partecipazione alla prima riunione del Collegio Sindacale in data 21/12/2012; aveva mantenuto tale carica per circa un anno, tenuto conto che fin dal mese di agosto 2013 era iniziata la verifica per la liquidazione coatta amministrativa. Praticamente non aveva ricoperto la carica neppure per un esercizio, in quanto i bilanci si chiudevano al 31 agosto; quello del 2011/2012 si era già chiuso e quello 2012/2013 non era ancora chiuso ed era in corso la revisione da parte della *Controparte_26* cooperative conclusa il 26 agosto 2013 dalla quale si rilevava lo stato di insolvenza della *Parte_1* che sfociava nell'istanza 17 ottobre 2013 della stessa *CP_26* al Ministero per lo Sviluppo Economico con la quale si chiedeva l'ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, decretata in data 29 maggio 2014 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2014.

-Gli atti e/o operazioni determinanti individuate dal Liquidatore erano la cessione del ramo di azienda e il contratto di filiera stipulati nell'anno 2010, mentre il rag. **Controparte_3** ha assunto la carica di sindaco il 26/11/2012.

-Al rag. **Controparte_3** non era imputabile, né si rilevava il contrario dall'atto di citazione, alcun comportamento foriero di responsabilità, neppure in concorso con altri.

-Lo stesso aveva ricoperto, senza alcun compenso, subentrando al sindaco dimissionario **Pt_4** [...], per circa un anno la carica, partecipando a tutte le riunioni del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, operando in totale correttezza e diligenza nell'esclusivo interesse della società cooperativa (cfr. comparsa cit.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/10/2019 si costituiva in giudizio [...] **CP_2**

rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *"VOGLIA IL Tribunale adito in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Civile di Ancona, Sezione Specializzata in materia di imprese, in relazione alle ragioni e conclusioni di cui all'atto di citazione, in virtù della clausola compromissoria contenuta negli artt. 42 e 43 dello Statuto, trattandosi di controversia devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale;*

- Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta richiesta preliminare Voglia il Tribunale adito rigettare tutte le domande, così come formulate da parte attrice, in quanto prescritte essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione delle azioni promosse sia ex art. 2393 cc che ex art. 2394 cc, per i motivi sopra narrati.

- Voglia, inoltre, nel merito - e in mancanza di accoglimento delle preliminari e pregiudiziali richieste - accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande attoree, sguarnite tra l'altro di ogni prova, sulla base di quanto esposto nella narrativa, con conseguente rigetto di ogni domanda e conclusione proposta dalla
Parte_1, in persona del Commissario Liquidatore.

*- In ulteriore subordine e solo per mero scrupolo difensivo si chiede – nella denegata ipotesi in cui si ravvisi una possibile, eventuale ed ipotetica responsabilità nei confronti del convenuto **Controparte_2** - e non si accolgano le predette e principali richieste preliminari e di merito – una rideterminazione e valutazione della singola posizione con considerevole riduzione dell'importo richiesto dalla procedura non provato, eccessivo e non giustificato, oltre che erroneo nell'astratto calcolo. Con vittoria di spese e competenze professionali"* (conclusioni rassegnate alle pagg. 7 e 8 della comparsa cit., non modificate e confermate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. e richiamate alla udienza di p.c. del 05.02.2026; nella comparsa conclusionale depositata in data 31.03.2026 la difesa di **Controparte_2** ad integrazione della

domanda svolta “in ulteriore subordine”, chiedeva: *“In ulteriore subordine e solo per mero scrupolo difensivo si chiede – nella denegata ipotesi in cui si ravvisi una possibile, eventuale ed ipotetica responsabilità nei confronti del convenuto **Controparte_2** - e non si accolgano le predette e principali richieste preliminari e di merito – una rideterminazione e valutazione della singola posizione con considerevole riduzione dell’importo richiesto dalla procedura non provato, eccessivo e non giustificato, oltre che erroneo nell’astratto calcolo, a questo punto da indicarsi nell’importo di euro 2.000,00 (duemila euro), come accettato dal Commissario **CP_1** in attesa delle autorizzazioni ministeriali. Con vittoria di spese e competenze professionali. Tenuto conto della temerarietà e pretestuosità della richiesta che non ha aderito, in definitiva, neppure della proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, come da verbale di udienza del 23 maggio 2024”*).

Con la comparsa di costituzione e risposta la difesa del convenuto **Controparte_2** eccepiva – in sintesi e per quanto ivi di interesse:

- l’incompetenza del Tribunale di Ancona adito – sezione specializzata in materia di imprese – per effetto della clausola compromissoria di cui agli artt. 42 e 43 dello Statuto della **Parte_1** ;
- sempre in via preliminare la prescrizione dell’azione sociale promossa da parte attrice ex artt. 2393 e 2394 c.c. in quanto era decorso il termine quinquennale per il suo esercizio;
- la ricostruzione dei fatti ad opera di parte attrice veniva contestata in fatto e in diritto;
- il corretto adempimento da parte del collegio sindacale dei propri doveri era dimostrato dai documenti prodotti, ovvero dai verbali redatti dal collegio sindacale e dal consiglio di amministrazione, nonché dai verbali dell’assemblea e dalle relazioni di bilancio;
- il collegio sindacale aveva sempre effettuato i controlli di legge e partecipato a tutte le riunioni del CdA ed alle assemblee dei soci; nell’ambito di tali attività il collegio sindacale aveva puntualmente chiesto approfondimenti, sollevato eccezioni, quando necessario, e fornito raccomandazioni al CDA ed all’assemblea dei soci.
- I numerosi e puntuali interventi sulle operazioni straordinarie provavano in modo inequivocabile come la negligenza asserita dalla parte attrice fosse insussistente e pretestuosa.
- La richiesta avanzata nei confronti dei Sindaci non era stata provata e non era stata identificata neppure nel relativo ed eventuale ammontare.

CP_2 in maniera diligente, prudente e scrupolosa aveva sempre richiamato l’attenzione dell’assemblea, aveva espresso le proprie perplessità addirittura in ordine al parere del professionista legale incaricato. Non vi erano, quindi, elementi che potessero dimostrare una responsabilità dello

stesso che si era fatto carico, unitamente ai membri del collegio, di informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, depositando la necessaria documentazione.

Veniva contestato, oltre al diritto al risarcimento, anche l'ammontare indefinito ed eccessivo e l'applicazione della responsabilità solidale con gli amministratori.

-Il Collegio sindacale aveva espletato l'incarico con diligenza e professionalità, provvedendo alla dovuta vigilanza e quindi non poteva ritenersi corresponsabile e/o coobbligato con gli amministratori (cfr. comparsa di costituzione e risposta cit.).

Con decreto del 17.10.2019 il precedente G.I. dott. Ausili differiva la prima udienza (fissata in citazione per il 29.10.2019) al 10.03.2020 per consentire alle parti convenute **Controparte_19** e **Controparte_14** di chiamare in causa rispettivamente le terze **Controparte_27** e **Controparte_28** (cfr. decreto in atti).

Con decreto del 9.03.2020 il procedimento veniva rinviato dal 10.03.2020 al 6.10.2020 visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, contenente *"Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* (cfr. decreto in atti).

Tale udienza del 6.10.2020 veniva poi rinviata al 9.10.2020 (cfr. decreto dell'11.09.2020 in atti).

Alla prima udienza del 9.10.2020 i difensori di parte attrice, stante la necessità di perfezionare la transazione in corso con una parte dei convenuti, chiedevano la sospensione del giudizio per giorni novanta o, in subordine, il rinvio della presente udienza a data successiva a giorni novanta, fatti salvi i diritti di prima udienza per tutte le parti (cfr. verbale udienza 9.10.2020); il Giudice rinviava la causa al 19.02.2021, poi rinviata al 26.03.2021 (cfr. verbale udienza 9.10.2020 e successiva ordinanza 9.10.2020 in atti).

All'udienza del 26.03.2021, che si svolgeva mediante deposito di note di trattazione scritta, il precedente Giudice dott. Ausili rinviava all'udienza del 9.07.2021, essendo in corso tra alcune delle parti accordi transattivi in via di definizione.

All'udienza del 9.07.2021 il difensore di parte attrice rappresentava che "nei confronti di tredici convenuti si è giunti ad un accordo sostanziale da doversi perfezionare; viceversa alcun accordo è finora intervenuto nei confronti di **CP_14** **CP_18** **CP_2** **CP_19** e **CP_3**; chiede pertanto che il Giudice disponga ex art. 185 c.p.c. la convocazione dei predetti convenuti e del legale rappresentante della società dallo stesso rappresentata, al fine di conciliare l'intera lite". Tutte le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Il Giudice fissava l'udienza del 14.10.2021 per formalizzare l'eventuale conciliazione e per sentire ex art. 185 c.p.c. le parti **CP_14**

CP_18 CP_2 CP_19 e CP_3 personalmente, nonché il legale rappresentante della società attrice (cfr. verbale udienza 9.07.2021).

All'udienza del 14.10.2021 i procuratori delle parti davano atto *“che la transazione relativa ai 13 assistiti dell'Avv. Baleani si è perfezionata e che si procederà con il deposito di rinuncia agli atti e relativa accettazione. Chiedono pertanto breve rinvio per consentire il deposito della rinuncia agli atti di diverse parti e relativa accettazione”*; il precedente Giudice rinviava, impregiudicati i diritti di prima udienza, all'udienza del 28.1.2022 (cfr. verbale udienza 14.10.2021).

Con D.P. 181/2021, visto il D.M. 15.09.2021 con cui il dott. Andrea Ausili veniva trasferito, la presente causa veniva assegnata alla Giudice dott.ssa Gabriella Pompetti.

Con decreto dell'11.11.2021 il Giudice assegnatario anticipava l'udienza al 27.01.2022 (cfr. decreto del 12.11.2021 in atti), che poi veniva rinviata all'udienza del 17.02.2022 per malattia del magistrato.

All'udienza del 17.02.2022 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio al fine di perfezionare gli accordi già in essere e per tentare la conciliazione con le altre parti; il G.I., dato atto, rinviava alla udienza del 24.03.2022 (cfr. verbale udienza 17.02.2022).

Alla udienza del 24.03.2022 tutti i procuratori chiedevano un ulteriore rinvio per la definizione degli accordi in essere fra le parti; il Giudice, dato atto, rinviava alla udienza del 26.05.2022 (cfr. verbale udienza 24.03.2022).

Alla udienza del 26.05.2022 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio sia in attesa delle autorizzazioni ministeriali, sia per la formalizzazione degli accordi pendenti sia per formulare eventualmente delle proposte; il Giudice, dato atto, rinviava la causa alla udienza del 06.10.2022 disponendo ex art. 185 c.p.c. la comparizione personale del Commissario Liquidatore e di tutti i convenuti che per quella data non avevano raggiunto un accordo con la società attrice.

Alla udienza del 6.10.2022 il procuratore di parte attrice dichiarava che *“è stata già ottenuta l'autorizzazione ministeriale per una posizione e per altre la Cooperativa è in attesa della stessa; restano fuori le posizioni del CP_2 CP- e CP_18 rispetto a tale posizioni propone di chiudere la causa in via transattiva con il riconoscimento in favore della Cooperativa attrice la somma di E. 3.000,00 a spese compensate”*; il convenuto CP_18 chiedeva di poter transigere per l'importo di E. 2000,00 a spese compensate; il convenuto CP- chiedeva di poter transigere per l'importo di E. 2000,00 a spese compensate; il convenuto CP_2 in via principale chiedeva di poter chiudere la presente controversia con la rinuncia del credito di E. 13.000,00 ammessi al passivo della Cooperativa; in subordine chiedeva di poter transigere per l'importo di E. 2.000,00 a spese compensate come gli altri; il Commissario CP_1 accettava di chiudere la presente controversia con i convenuti

CP_2 CP_18 e CP- alla somma di E. 2.000,00 a spese compensate oltre alla rinuncia alle somme eventualmente già insinuate al passivo della Cooperativa a titolo di compenso e/o indennità o altro, ferme restando le transazioni già concluse e/o in corso di conclusione; i procuratori chiedevano quindi un rinvio in attesa delle autorizzazioni ministeriali anche relative alle odierne proposte. Il Giudice, dato atto, rinviava la causa alla udienza del 09/03/2023 “(cfr. verbale udienza 6.10.2022).

Alla udienza del 9.03.2023 il procuratore di parte attrice dichiarava che “il Ministero è disponibile a valutare positivamente le proposte di CP_14 e CP_19 e CP_18 con contributo alle spese legali; per quanto riguarda i convenuti CP_2 e CP- è in attesa di una proposta più congrua”; chiedeva quindi un ulteriore rinvio al fine di tentare la definizione della controversia; il Giudice, dato atto, rinviava alla udienza del 06/07/2023 (cfr. verbale udienza 9.03.2023).

All’udienza del 6.07.2023, a seguito della transazione intervenuta e della rinuncia agli atti da parte dei procuratori di parte attrice ai sensi dell’art. 306 c.p.c. nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione dei convenuti Controparte_29 , Controparte_14 , Controparte_19 (per i quali era pervenuta in data 24/05/2023 l’autorizzazione ministeriale ma doveva ancora essere formalizzata la transazione) e nei confronti di Controparte_2 e Controparte_3 . Il G.I., visto l’art. 306 c.p.c., dichiarava l’estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti fra l’attrice e i convenuti Giudici CP- , CP_5 [...], Controparte_6 , Controparte_7 , Controparte_8 , CP_9 , CP_10 , Controparte_11 , Controparte_12 , CP_13 , CP_15 , CP_16 , Controparte_17 ; disponeva la prosecuzione del giudizio fra le restanti parti, rinviando la causa alla udienza del 19/10/2023 con ordine a parte attrice di depositare le transazioni raggiunte con le parti e le relative autorizzazioni ministeriali già adottate (cfr. verbale udienza 6.07.2023).

Alla udienza del 19.10.2023 i procuratori di parte attrice dichiaravano di aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale relativamente alle transazioni raggiunte con i convenuti CP_14 [...], Controparte_29 e Controparte_19 ; dichiaravano -pertanto- di rinunciare agli atti ex art. 306 c.p.c. e all’azione agli atti nei confronti di Controparte_14 e Controparte_19 .

Il Giudice Ist., preso atto, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. dichiarava l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorrente fra la parte attrice e i convenuti Controparte_14 e Controparte_19 dichiarava l’estinzione altresì del rapporto processuale fra i convenuti CP_14 e CP_19 e le compagnie di assicurazioni dai predetti chiamati in causa a spese integralmente compensate; disponeva la prosecuzione del giudizio esclusivamente fra le restanti parti; vista la richiesta assegnava alle parti rimanenti i termini di cui all’art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e

fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 22/02/2024 (cfr. verbale udienza 19.10.2023).

Con ordinanza del 24.04.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2024, il Giudice dichiarava l'estinzione del processo limitatamente al rapporto processuale tra parte attrice e il convenuto **Controparte_18** (cfr. atto di rinuncia parziale depositato dalla difesa attorea in data 26.03.2024 debitamente notificato; cfr. dichiarazione di accettazione resa all'udienza del 22.02.2024); veniva disposta quindi la prosecuzione del processo con riferimento alle altre parti ovvero fra la parte attrice e i convenuti **Controparte_3** e **Controparte_2** membri del Collegio Sindacale; venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e venivano fissate le udienze del 23.05.2024 per la comparizione personale delle parti ex artt. 185-185 bis c.p.c. e del 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza 24.04.2024 in atti).

All'udienza del 23.05.2024 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: *"quanto a **Controparte_2** la definizione del presente giudizio con: rinuncia al compenso di E.13.000,00 richieste con ammissione al passivo; versamento anche rateale della somma di E. 2.000,00 in favore della procedura attrice; spese di questo giudizio compensate; quanto a **Controparte_3** : rinuncia della procedura agli atti del giudizio a spese compensate"*. I convenuti **Controparte_2** e **Controparte_3** dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; gli avv. Barbieri e Sallorenzo chiedevano un rinvio al fine di chiedere l'autorizzazione alla adesione del Ministero. Il Giudice rinviava anche per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/11/2024 (cfr. verbale udienza 23.05.2024).

All'udienza del 23.05.2024 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio in attesa dell'autorizzazione del Ministero sulla proposta di transazione formulata all'udienza precedente e il Giudice, dato atto, rinviava all'udienza del 27.02.2025 (cfr. verbale udienza 28.11.2024).

All'udienza del 27.02.2025 i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la sospensione volontaria del giudizio ex art. 296 c.p.c. e il Giudice sospendeva il giudizio per tre mesi, fissando per la prosecuzione l'udienza del 26.06.2025 (cfr. verbale udienza 27.02.2025), poi rinviata al 18/09/2025.

All'udienza del 18.09.2025 il procuratore di parte attrice chiedeva un rinvio di altri due mesi in attesa della risposta del ministero per procedere alla transazione già raggiunta; il Giudice rinviava all'udienza del 11.12.2025 (cfr. verbale udienza 18.09.2025).

Alla udienza dell'11.12.2025 nessuno compariva e il Giudice rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 5.02.2026 (cfr. verbale udienza 11.12.2025).

All'udienza del 5.02.2026 il difensore di parte attrice rappresentava che il Ministero non aveva dato autorizzazione alla proposta transattiva così come formulata con riguardo ai convenuti CP_2 e CP_3; pertanto chiedeva un rinvio al fine di presentare al Ministero osservazioni e/o integrazioni documentali se necessario; il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni; il difensore di parte attrice precisava le conclusioni come da memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; in via istruttoria insisteva nell'ammissione delle prove richieste e non ammesse; il difensore delle parti convenute precisava le conclusioni come da rispettive comparse di costituzione e risposta opponendosi alla ammissione delle prove richiesta dalla difesa attorea. Il Giudice concedeva alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (ante riforma) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e all'esito riservava di riferire al Collegio per la decisione (cfr. verbale udienza 05.02.2026 in atti).

La difesa attorea ha depositato la sola memoria di replica; le difese dei due convenuti rimasti hanno depositato sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica.

Orbene ciò sinteticamente riportato in via preliminare va esaminata l'eccezione di compromesso sollevata dalla difesa di entrambi i convenuti.

L'eccezione è infondata.

Sul punto la S.C. ha affermato che *“L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 cod. civ. e dall'art. 2394 cod. civ. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale; queste azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 24715/2015; nello stesso senso Cass. 23452/2019, Cass. 19340/2016). Secondo il costante orientamento di questa Corte, in caso di fallimento di una società la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l. fall. Questa inapplicabilità trova giustificazione – come ha opportunamente ricordato la Corte di merito - nel contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 cod. civ. che quella di cui all'art. 2394*

cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società (cfr. Cass. 34819/2023, Cass. 15830/2020, Cass. 23452/2019, Cass. 28533/2018, Cass. 19308/2014)” (cfr. Cass. 2025 n. 23124).

Nel caso di specie non è in contestazione che l’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 l. fall. fosse il frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., come è stato evidenziato dalla stessa difesa dei convenuti.

Una simile azione, compendiando in sé l’azione sociale e quella dei creditori sociali, fa’ sì che la clausola compromissoria contenuta nello statuto sia inopponibile al curatore fallimentare, stante il suo carattere unitario ed inscindibile.

Le domande attoree sono infondate e come tali vanno rigettate nel merito che rende superfluo – in virtù della ragione più liquida- l’esame delle altre eccezioni preliminari (vedasi eccezione di nullità dell’atto di citazione e di prescrizione).

A tal fine è doveroso precisare che si terrà conto esclusivamente dei fatti allegati e delle circostanze dedotte nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum* (per cui – con riferimento alla difesa attorea- al contenuto dell’atto di citazione così come integrato dalla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

In diritto va evidenziato che:

-il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci, ai sensi dell’art 2407 cod. civ., una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori.

-i doveri di controllo del collegio sindacale, chiamato a vigilare con professionalità e indipendenza sull’adeguatezza, razionalità e legalità della complessiva organizzazione e gestione della società sono delineati dall’art. 2403 c.c. con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l’attività sociale, non solo nell’interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali. Tali doveri non si esauriscono nel “mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori” essendo conferito ai sindaci il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione. Compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all’obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex art. 1176 c.c.: dovere del collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la

scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto. Tra i principi di corretta amministrazione, assume rilievo il dovere degli amministratori di salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale, quale garanzia generica delle obbligazioni verso terzi ex art. 2740 c.c. con la conseguenza che l'azione di sorveglianza del collegio sindacale deve esplicarsi con riferimento alle decisioni e alla attività gestionale che possono arrecare danno al patrimonio (cfr. Cass. 18770/2019). Si è ancora precisato che la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2°, c.c. non richiede, del resto, l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo, piuttosto, sufficiente che gli stessi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere, ove possibile, ai sensi dell'art. 2409 c.c. (cfr. Cass. n. 32397 / 2019, 16314 / 2017 e 13517 / 2014).

-La fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno (cfr. Cass. 2025 n. 24004);

-Come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, è però altrettanto certo che la fattispecie dell'art. 2407 cod. civ. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità;

-Pertanto l'attore ha l'onere di allegare specificatamente e di dimostrare (i) l'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) l'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta illecita dell'amministratore; (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno (cfr. Cass. 28357/2020).

- Il nesso, in particolare, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza è causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato).

-Quindi, il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente *societate*, per una sorta di posizione generale di garanzia. Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento pretende, il danno sarebbe stato evitato (cfr. in motivazione Cass. 2025 sopra citata; si evidenzia che la S.C. con le sentenze n. 1390 e 1391 del 2026 hanno affermato che *“In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025)”*).

-Il fatto di avere assunto la carica dopo l’effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi non è di per sé dirimente per escludere la responsabilità dei sindaci ove gli stessi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l’attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori (cfr. anche in motivazione Cass. n. 3922 del 2024).

Orbene applicando i superiori principi al caso in esame discende l’assoluta genericità della domanda avanzata dalla difesa attorea nei confronti dei sindaci convenuti avendo allegato (né tantomeno dimostrato) gli elementi costitutivi sopra citati.

Infatti, la difesa della **Parte_1** – nel rispetto dei termini deputati alla fissazione *del thema decidendum* (cfr. atto di citazione e memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. con conseguente inammissibilità dei fatti alleati successivamente)- ha imputato:

-agli amministratori convenuti (fra l’altro senza alcuna specifica indicazione con riferimento ai singoli amministratori e sindaci): la violazione degli artt. 2476-2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c) per aver proseguito l’attività nonostante la perdita del capitale sociale a partire dal 2009-2010; i molteplici illeciti contabili volti ad occultare la gravità della situazione patrimoniale in cui questa versava a far data dal 2009-2010 e lo stato di insufficienza patrimoniale verificatosi a fine 2010 (descritti al paragrafo 4 dell’atto di citazione; alla pag. così vengono sintetizzati: Gli illeciti commessi dagli odierni convenuti sono possono così configurarsi: (i) l’alterazione dei bilanci e la prosecuzione dell’attività caratteristica in danno alla **Parte_1** e ai CREDITORI SOCIALI in condizioni di sottocapitalizzazione materiale e

avvenuta perdita della continuità aziendale; (ii) le illecite erogazioni di risorse in favore di [...] Parte_5 .);

-ai sindaci convenuti la violazione dell'obbligo di controllo e vigilanza (vedasi in particolare pagg. 50 e ss dell'atto di citazione) deducendo (pag. 52) testualmente che "tutti i componenti effettivi del collegio sindacale sono di certo corresponsabili con gli 'amministratori per il grave danno patito dalla Parte_1 e dalla CP_30 dei suoi creditori in conseguenza dell'illecita prosecuzione dell'attività caratteristica dopo la perdita della continuità aziendale"; deduce altresì che "Con ogni evidenza i sindaci, con la violazione dei predetti propri doveri di controllo, hanno concorso a provocare il pregiudizio patito dalla Parte_1 e dalla CP_30 dei creditori per l'illecita attività di eterodirezione svolta su Controparte_20 nell'interesse del Parte_6 i modo tale per cui questi, al pari degli altri convenuti, sono chiaramente responsabili verso la predetta Parte_1 in procedura e la CP_30 dei creditori anche in base all'art. 2497 comma 2 c.c."; pag. 57 "l'inescusabile negligenza del Controparte_31 e nello svolgere le proprie funzioni ha certamente contribuito a provocare i gravi danni patiti dalla Parte_1 e dalla CP_30 dei creditori per gli illeciti commessi nella gestione sociale e che perciò anche tali soggetti debbono correttamente essere ritenuti responsabili delle richiamate fattispecie. In particolare, va in primo luogo detto che non può dubitarsi dell'illegittimità della condotta tenuta dai sindaci nello svolgimento del loro incarico vista la palese inosservanza dei doveri di legge ed in particolare: i) del dovere di verifica degli assetti organizzativi amministrativi e contabili della Parte_1 , alla cui inadeguatezza sono imputabili sia il mancato rilievo della perdita della continuità aziendale nel corso dell'esercizio 2009 e degli illeciti contabili attraverso i quali è stata occultata la situazione di sottocapitalizzazione di Parte_1 che il mancato rilievo delle gravi operazioni illecite compiute durante tutto il corso della gestione sociale; del dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dei soggetti titolari del potere di gestione della Parte_1 nonché dell'abusiva attività di direzione e coordinamento svolta su CP_20 di CP_20 concretizzatosi nella mancata reazione ai numerosi illeciti compiuti durante la gestione sociale di cui questi avrebbero di certo dovuto avvedersi (cfr. artt. 2477, 2403, 2406, 2447 c.c.)"

In particolare con riferimento al danno la difesa attorea nelle conclusioni ha chiesto la condanna di tutti i convenuti alla somma di euro 2.090.067 pari all'ammontare del deficit fallimentare essendo l'attivo pari a zero. (mentre nell'atto di citazione -vedasi pag. 70 della citazione non integrato né modificato con la successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.- ha indicato il deficit fallimentare in E. 2.005.800,77.).

Orbene- in primo luogo- va rilevato che la difesa attorea (nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum*) ha omissis:

-qualsivoglia riferimento al convenuto CP_3 (che non è stato mai citato nella parte motiva dell'atto di citazione né nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.);

-di allagare la data di assunzione e di cessazione dell'incarico da sindaco sia del CP_3 che del CP_2 (solamente nella relazione parziale ex art. 33 L.F.- depositata sub doc. n. 4 fra l'altro senza allegati- si fa riferimento alla pag. 6 alla composizione dell'organo sindacale; dalla visura camerale depositata sub doc. n. 5 emerge che Controparte_2 è stato nominato presidente del Collegio sindacale con atto del 25/02/2011 e fino alla approvazione del bilancio al 31/08/2013; il sig. CP_3 invece è stato nominato sindaco effettivo con atto del 26/11/2012, iscritto in data 03/01/2013 e fino alla approvazione del bilancio al 31/08/2013);

-di allegare e dimostrare non solo della perdita del capitale sociale (non avendo provveduto al deposito neppure di una perizia di parte) ma neppure la sussistenza del compimento da parte degli amministratori di atti negoziali in epoca successiva al 2009-2010 (data in cui l'attrice individua la perdita del capitale sociale) ovvero non ha dimostrato la violazione da parte dei convenuti dell'obbligo sancito dall'art. 2486 c.c. (cfr. vuoto di allegazione e prova).

-Di dimostrare il danno e il nesso di causalità;

-di allegare (e di dimostrare) quindi i) l'inerzia dei sindaci rispetto ai propri doveri di controllo con specifico riferimento alla data di permanenza a sindaco dei convenuti; (ii) l'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta illecita dell'amministratore; (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.

Come è noto la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento - integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina - siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti - l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale (art. 2055 cod. civ. e art. 2407 c.c.), giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori e alla violazione degli obblighi di cui agli artt. 2403-2407 c.c. per quanto riguarda i sindaci (si evidenzia che la S.C. con le sentenze n. 1390 e 1391 del 2026 hanno affermato che *"In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025)"*).

Va premesso che, a norma dell'art. 2486 comma 1° cod. civ., al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e, a norma del secondo comma, gli stessi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per atti o omissione in violazione del precedente comma. Dunque, le condizioni della azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all'attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno.

Si ribadisce – come sopra già riportato – che *"Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari"* (cfr. anche in motivazione Cass. 2022 n. 198; Cass. 2015 n. 2156).

Non vi è dubbio che il compimento da parte dell'amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dia luogo a quell'inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore (Cass.S.U.n.9100/2015 anche in motivazione Cass. 2022 n. 198).

Al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e, a norma del secondo comma, gli stessi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per atti o omissione in violazione del precedente comma.

Dunque, le condizioni della azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori, riconducibile all'attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno.

In ordine al primo requisito, va osservato che la Suprema Corte ha specificamente affrontato la questione degli oneri di allegazione e probatori relativi alla violazione dell'obbligo dell'amministratore, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, di porre in essere solo operazioni di natura conservativa dell'integrità e del valore del patrimonio nella pronuncia n. 2156/2015, nella quale è stato perentoriamente affermato che la sentenza che ponga a carico della curatela l'onere di dimostrare l'assenza della finalità liquidatoria degli atti posti in essere dagli amministratori incorre nella violazione del precetto legale sulla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ed è come tale censurabile in Cassazione per violazione di legge.

E' stato, in particolare, osservato che la parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

In particolare, la S.C. con la sentenza del 2015 n. 2156 sebbene riferita al testo *ante riforma* dell'art. 2449 c.c. (ma applicabili anche con riferimento al testo novellato dell'art. 2486 c.c.) ha affermato: "colui che agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di una società di capitali, ex art. 2449 cod. civ. (nel testo utilizzabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), deve fornire la prova soltanto della novità dell'operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all'ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società (art. 2449, secondo comma, testo previgente, e attuale art. 2486, secondo comma, cod. civ.), ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità del patrimonio (art. 2486, primo comma, cod. civ., nuovo testo)". Il divieto sancito dall'art. 2486 c.c. "è riferito a quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla conservazione del patrimonio della società in funzione della liquidazione del relativo patrimonio, sono costituiti dagli amministratori in vista del conseguimento di utili d'impresa con assunzione di ulteriori vincoli per la società; in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 17033 del 2008; Cass. n. 3694 del 2007; Cass. n. 1035 del 1995).

L'articolo 2482-bis del codice civile al primo comma -infatti- stabilisce che *"Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione"*.

L'articolo 2482-ter del codice civile afferma che *“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo”*.

La perdita di capitale sociale rilevante ai fini dell'applicazione delle su citate disposizioni . (aventi la funzione di assicurare il rispetto del principio della corrispondenza fra capitale nominale e capitale reale) è solo quella che si determina detraendo da essa la riserva legale, le riserve statutarie, i fondi appostati al passivo, gli utili degli esercizi precedenti e quelli c.d. "di periodo"; così conformandosi alla costante interpretazione, data dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. anche in motivazione Cass. n. 4347 del 2022), del concetto di perdita rilevante per il compimento di una delle operazioni prescritte da tali disposizioni del codice civile (in questo senso, cfr: Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5740 del 2004, in tema di computabilità dei c.d. "utili di periodo" ai fini della determinazione della perdita; Cass. n. 23269 del 2005; Cass. n. 8221 del 2007 anche in motivazione Cass. 2022 n. 198).

Con riferimento al comma 3 dell'art. 2486 c.c. di recente la S.C. con la sentenza del 2024 n. 5252 ha affermato che: *“Il terzo comma dell'art. 2486 cod. civ. è stato aggiunto dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (breviter CCII), con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 389, secondo comma, del ripetuto d.lgs.). Sicuramente, quanto all'art. 378 del CCII, si tratta di disposizione che recepisce principi e criteri già applicabili in precedenza, ma che, in questo, ha natura innovativa. In generale, prima della modifica dell'art. 2486 cod. civ., questa Corte aveva affermato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fall. nei confronti dell'amministratore, e ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice “può avvalersi” del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, “in via equitativa”, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili, “salvo indicare le ragioni e sempre che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato” (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 9983-17, e v. pure Cass. Sez 1 n. 4347-22). IV. - Non è necessario indugiare più di tanto sul profilo definitorio, se cioè la novella delineata dall'art. 378 del CCII abbia integrato – o meno - una norma propriamente processuale, soggetta come tale al criterio tempus regit actum. In proposito si sono registrate distinte posizioni dottrinali, una delle quali è riecheggiata dalla motivazione dell'impugnata sentenza. Ma il punto non è tanto quello*

della definizione del tipo di norma, quanto piuttosto quello della corretta individuazione della sua funzione. E da questo punto di vista è esatta la considerazione previa della corte territoriale, giacché la norma non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo. V. - È vero che il legislatore ha composto il testo evocando un criterio presuntivo: “salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica, (..) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (..), detratti i costi (..)”. È tuttavia abbastanza evidente che non alla presunzione in senso proprio il legislatore si è riferito, perché il meccanismo presuntivo richiama i criteri distributivi dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), che invece nella fattispecie non c’entrano. Quel che la norma ha specificato è semplicemente la metodica della valutazione giudiziale quanto all’apprezzamento delle conseguenze pregiudizievoli della condotta. In altre parole: destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486, terzo comma, cod. civ., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente) “processuale”: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società”.

In tema di risarcimento del danno, del resto, la Corte ha affermato, in generale, che: - il giudice può fare ricorso, come avviene con i netti patrimoniali, al criterio della liquidazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni (e cioè l'esistenza di un danno certo e l'impossibilità o la rilevante difficoltà nella stima esatta dello stesso) anche senza (e, dunque, anche contro la) domanda della parte danneggiata, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 831 del 2021); - il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché (come è accaduto nel caso di specie) la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (cfr. Cass. n. 341 del 2025; cfr. anche in motivazione Cass. 2025 n. 33730; Cass. 2024 n. 8069 ove si afferma che *"in relazione alla quantificazione dei danni ormai la pacifica giurisprudenza della S.C. ritiene che "In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma"*).

In particolare nella citata sentenza si legge che:

"Com'è noto, dispone l'art. 2486, comma 1, c.c. che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino alla sua messa in liquidazione, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, stabilendo il secondo comma che essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni in violazione di quel precetto. Va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali, come appena ricordato, pongono la finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di

scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass., sez. I, 27 aprile 2023, n. 11041; Cass., sez. I, 5 gennaio 2022, n. 198).

1.4.2. – In ordine alla liquidazione del danno da responsabilità per mala gestio degli amministratori di società, prevista dagli artt. 2392 ss. e 2476 c.c., trovano applicazione i principi generali contemplati dagli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. Peraltro, sono stati da tempo elaborati in giurisprudenza alcuni criteri, che rispondono all'esigenza di costituire parametri per la liquidazione equitativa del danno, qualora esso, pur certo, sia di impossibile o difficile specifica determinazione, in ragione proprio delle peculiari vicende afferenti la vita societaria. Si è, quindi, ammessa la liquidazione del danno in via equitativa, secondo due principali criteri ausiliari. Il primo è il criterio del c.d. deficit fallimentare o criterio differenziale – inteso quale differenza tra l'attivo acquisito valutato nella prospettiva di realizzo e il passivo accertato all'interno della procedura concorsuale – che può essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a tale criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto (così Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100; quindi, fra le altre, Cass., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 38; Cass., sez. I, 1° febbraio 2018, n. 2500; Cass., sez. III, 7 novembre 2019, n. 28617, non mass.; Cass., sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851, non mass.). In sostanza, in tali casi l'omissione totale della contabilità consentirà di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo stesso sbilancio fallimentare, che, per la carenza suddetta, non può essere allora ricondotto ad attività svolta nell'interesse della società: una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate, da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.

Il secondo è il criterio dei c.d. netti patrimoniali – inteso come confronto tra valori patrimoniali, dati dalla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento e valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o, se sussista sino a tale momento il nesso causale, sino all’apertura della procedura concorsuale – ed è legittimo, in presenza di una gestione della società in spregio dell’obbligo di cui all’art. 2449 c.c. nel vecchio testo e dell’attuale art. 2486 c.c., potendo allora il giudice ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili, o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali; la condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall’attore allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass., sez. I, 20 aprile 2017, n. 9983; quindi, es. Cass., sez. I, 30 settembre 2019, n. 24431, non mass.; Cass., sez. I, 23 giugno 2020, n. 12341, non mass.; Cass., sez. I, 18 luglio 2023, n. 20979, non mass.). Da tempo, inoltre, in ordine a tale criterio si è adottato il correttivo di valutare le voci, eliminando l’abbattimento dei valori contabili che si sarebbe verificato comunque, qualora pure la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, ossia rettificando i valori dei patrimoni netti applicando i principî contabili in tema di bilanci di liquidazione, in modo da rendere omogenee le poste comparate, noto essendo che il venir meno della continuità aziendale determina un cambiamento dei principî contabili da applicare nella rilevazione dei fatti aziendali, comportando l’emersione anticipata di costi, come per le immobilizzazioni. Pertanto, non è dato confondere la possibilità di liquidazione equitativa di un tale danno, nelle predette condizioni, con l’automatismo del distinto criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare. Orbene tali criteri, come ricordato dovuti alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, sono stati entrambi recepiti dal legislatore con l’art. 14, lett. e), legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il cui art. 378, comma 2 – in vigore dal 16 marzo 2019 – ha aggiunto il terzo comma dell’art. 2486 c.c., che contempla i due diversi criteri per la determinazione del danno: il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione; si ammette anche il secondo criterio, quando si sia aperta una procedura concorsuale e

manchino le scritture contabili o, a causa della loro irregolare tenuta o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possano essere determinati. In entrambi i casi, si tratta di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. È stato precisato, infine, che il terzo comma dell'art. 2486 c.c. non ha immutato quanto alla condotta inadempiente dell'amministratore o al diritto al risarcimento del danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi da questa Corte. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. Ne deriva che, avendo tale contenuto, la norma si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, perché rivolta a stabilire un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società (Cass., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252, Per la giurisprudenza di merito vedasi, Trib. Bologna, 2 dicembre 2019, cit.; Trib. Venezia, 29 maggio 2023, cit. Favorevoli alla liquidazione del danno in misura pari al deficit fallimentare, in totale assenza di contabilità sociale, anche Trib. Firenze, 7 ottobre 2020, cit.; Trib. Napoli, 26 ottobre 2022, cit., Trib. Napoli, 20 ottobre 2022, cit., Trib. Torino, 4 ottobre 2023).

Sul piano infine dei soggetti danneggiati, il danno determinato secondo i criteri di cui al novellato art. 2486 c.c. assume rilevanza sia nel caso di azione sociale di responsabilità, posto che la perdita del capitale sociale descrive il pregiudizio direttamente subito dalla società, sia nel caso dell'azione di massa dei creditori sociali, considerato che tale perdita determina anche l'insufficienza del patrimonio destinato a soddisfare il ceto creditorio (cfr. anche Tribunale di Venezia 13 ottobre 2023; conf. Trib. Milano, 17 ottobre 2023, in giurisprudenzadelleimprese.it, per il quale "la violazione del divieto di compiere nuove operazioni non meramente conservative, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori ex art. 2486 c.c., può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale)").

Orbene le allegazioni attoree non hanno individuato specifici comportamenti con assunzione di nuove obbligazioni imputabili all'organo amministrativo dopo il verificarsi della dedotta (e comunque non dimostrata) predetta causa di scioglimento né vi è prova che dopo il verificarsi della causa di scioglimento allegata l'organo amministrativo abbia proseguito la gestione dell'attività della cooperativa con modalità e finalità estranee alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio (si rammenta che la Cooperativa – come precisato nella relazione depositata sub doc. n. 4- aveva come oggetto sociale le seguenti attività: - *la produzione, la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la conservazione, l'eventuale trasformazione, la commercializzazione, sia direttamente che tramite terzi, e valorizzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli, in particolare vitivinicoli, conferiti prevalentemente dai soci; - l'informazione e l'assistenza occorrenti per gli impianti e per l'utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere l'omogeneità delle produzioni e la loro qualità, intesa nel significato di livello qualitativo attribuito nel mercato europeo ed internazionale; - l'assistenza ai soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa può: a) acquistare collettivamente il materiale necessario all'esercizio delle attività vitivinicole ed agricole in genere; b) acquistare per i soci qualsiasi materia prima e materiale di lavoro; c) provvedere al trasporto dei prodotti agricoli dai luoghi di produzione ai luoghi di trasformazione e consumo; d) svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopra elencati*"; nella relazione depositata sub doc. 4 bis, il Commissario precisava che *"La società svolge in favore dei propri soci e con riferimento ai requisiti e agli interessi degli stessi, l'attività di produzione, raccolta, trasporto, lavorazione, conservazione, eventuale trasformazione, commercializzazione, sia direttamente che tramite terzi, e valorizzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli, in particolare vitivinicoli, conferiti prevalentemente dai soci"*).

Nel ricorso presentato dal Commissario Liquidatore al Tribunale di Ascoli Piceno per la dichiarazione di insolvenza (datato 02/08/2017 e ivi prodotto sub doc. n. 3) il predetto dichiarava che la società Cooperativa aveva cessato ogni attività già a partire dal mese di luglio del 2013 (nel mese di luglio la cooperativa aveva ricevuto la lettera di recesso/revoca da parte di Controparte_20 del contratto di filiera stipulato nel 2010, sul presupposto del mancato rispetto del quantitativo minimo di uve di 15.000 quintali annui; vedasi relazione ex art. 33 L.F. del 29 luglio 2017 ivi depositata sub doc. 5 senza allegati e non tutti fra quelli ivi indicati sono stati prodotti; sempre nella citata relazione il Commissario dà atto del fatto – a conferma della cessazione di ogni attività- che *"dai 166 soci del 2010, si è passati ai 126 del 2011, ai 99 del 2012 e infine al recesso della quasi totalità del 2013, in*

concomitanza con la vendemmia 2013” e che il fatturato – dopo l’esercizio chiuso al 31/08/2011 “è andato via via diminuendo, fino ad azzerarsi alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa del 29.05.2014”; si rammenta che la liquidazione coatta amministrativa è stata decretata in data 29 maggio 2014 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2014 mentre lo stato di insolvenza è stato dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 2018 n. 10 prodotta sempre sub doc. n. 3; nella relazione del 27/07/2017 il Commissario liquidatore si riservava di integrare “alla luce degli ulteriori accertamenti che si appresta a compiere in tema di responsabilità degli amministratori, del collegio sindacale, degli istituti di credito, nonché di dati e notizie rilevanti ai sensi dell’art. 33 L. Fall”; ma la predetta integrazione non è stata prodotta; nella relazione periodica depositata sub doc. n. 4 bis del 27/12/2018 il Commissario liquidatore dava atto – fra le altre cose- di aver incaricato un legale per approfondire le questioni relative al recesso del contratto di filiera e per il recupero dei crediti).

Pertanto onere della curatela sarebbe stato quello di individuare e specificare quali fossero stati gli atti posti in essere (dal 2009-2010 – data in cui sarebbe stato perso il capitale sociale- e il luglio del 2013) in spregio dell'art. 2486 c.c., idonei a fondare una responsabilità di ciascuno dei convenuti in tal senso, in quanto integranti le cd. "nuove operazioni" violative dello scopo conservativo che deve connotare la gestione amministrativa in uno stato di sottocapitalizzazione e quindi generative di un danno per il patrimonio sociale (si rammenta che la società agricola, come precisato dal commissario anche nella relazione integrativa del 2018, “*svolge in favore dei propri soci e con riferimento ai requisiti e agli interessi degli stessi, l'attività di produzione, raccolta, trasporto, lavorazione, conservazione, eventuale trasformazione, commercializzazione, sia direttamente che tramite terzi, e valorizzazione dei prodotti agricoli ed ortofrutticoli, in particolare vitivinicoli, conferiti prevalentemente dai soci*”; come già detto nel caso in esame la difesa attorea non ha allegato né dimostrato il compimento di operazioni negoziali successive al verificarsi della dedotta e comunque non dimostrata causa di scioglimento).

Si ribadisce che la difesa attorea non ha allegato gli atti negoziali posti in essere nel predetto range temporale suscettibili di ledere nel concreto gli interessi della società o dei creditori sociali; non sono state individuate operazioni effettuate nel corso della gestione societaria posta in essere dagli amministratori convenuti successivamente alla asserita causa di scioglimento, che abbiano, con nesso di causalità, determinato effetti distrattivi e depauperativi del patrimonio societario (la richiesta di CTU avanzata dalla difesa attore con la memoria di cui all’art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. si appalesa del tutto esplorativa e pertanto inammissibile; così come inammissibile ed irrilevante sono le prove per interpellare e per testi richieste sui capitoli formulati sempre nella citata memoria; pertanto, si conferma

la decisione di rigetto del G.I. Si ribadisce che la difesa attorea non ha depositato la documentazione allegata alla relazione ex art. 33 L.F. del luglio 2017; non ha depositato tutta la documentazione contabile e contrattuale relativa alla cooperativa pur avendo dichiarato di aver acquistato l'intera documentazione. In particolare, nella relazione ex art. 33 LF in atti il Commissario dichiarava *"Relativamente alla documentazione contabile e alla situazione alla data della liquidazione coatta, il sottoscritto, dopo vari solleciti alla società e/o allo studio di consulenza, contattava direttamente la casa software del programma presente sul computer Co e riusciva ad accedere al programma ed effettuare le stampe dei registri contabili, in particolare dei partitari contabili e delle situazioni economico-finanziarie"*; nella successiva relazione semestrale depositata sub n. 4 bis dichiarava: *"il sottoscritto Commissario Liquidatore, con la preziosa consulenza della casa software Sys Thema di Pedaso (FM), è riuscito ad accedere al programma di contabilità della Parte_1 ed effettuare le stampe necessarie alla verifica dei saldi contabili. In particolare, il sottoscritto ha potuto effettuare le stampe dei mastrini, sia clienti e fornitori, sia delle partite finanziarie (banche, crediti, debiti,...) e ha potuto stampare la situazione economico-patrimoniale al 29/05/2014, data di messa in liquidazione coatta amministrativa. Relativamente al Collegio sindacale, il sottoscritto ha richiesto ai componenti, tramite posta elettronica certificata, un incontro urgente al fine di discutere delle problematiche attinenti la prossima proposizione del ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza. In data 10 agosto 2017 c'è stato un incontro con il Collegio sindacale che, solo in tale occasione ha consegnato il libro verbali".*).

Va rammentato che il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta automaticamente la cessazione di qualsiasi attività da parte della società, a maggior ragione se si tratta di attività in corso di esecuzione sulla base di contratti in essere, rischiando, in caso di immediato il totale arresto dell'attività sociale, di esporre la società ad azioni risarcitorie da parte di committenti o in genere delle controparti di contratti in essere (in tal senso anche Cass. 2024 n. 28320 nella quale la S.C. precisa che *"la prosecuzione dell'attività sociale al verificarsi di una causa di scioglimento non è, di per sé necessariamente dannosa, ben potendo ipotizzarsi che la condotta non conservativa degli amministratori non abbia apportato danni (o addirittura abbia recato un vantaggio) alla società, con la conseguenza che ogni questione concernente la loro responsabilità ai sensi del 2° comma dell'art. 2486 cit. perde di pregnanza quando, come nel caso di specie, non vi sia prova del ricorrere di un pregiudizio al patrimonio sociale determinato da detta condotta"*).

In quest'ottica, sono state ritenute in contrasto con il divieto di compiere atti non meramente conservativi le operazioni che non costituivano l'adempimento di obbligo pregressi, da ciò discende, sul piano degli oneri probatori che il curatore fallimentare che intenda far valere una responsabilità per violazione degli obblighi citati deve provare che dopo la perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate come tali dall'assunzione di nuove obbligazioni compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

Di conseguenza – e con riferimento ai sindaci- spettava sempre alla difesa attorea allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio degli amministratori (consistente nella violazione dell'obbligo di gestione conservativa dopo la causa di scioglimento), accanto all'esistenza di segnali d'allarme (che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso), e, una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civile e penale (cfr. anche in motivazione Cass. 2024 n. 2350; Cass. 2025 n. 24004).

Dunque, in conclusione, va affermato che la responsabilità dell'amministratore non può sorgere automaticamente dalla mera prosecuzione dell'attività di impresa, in quanto ciò é (seppur entro i suddetti limiti) consentito dall'art. 2486 c.c.; ciò che é considerato *contra legem* é invece la gestione in chiave non conservativa della società, riconducibile all'assunzione di nuovi impegni e/o obbligazioni, che nel caso di specie non vengono specificatamente prospettati (né sono stati riscontrati); dunque non risulta provato l'addebito relativo alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'erosione del capitale sociale, nella misura in cui non sono state provate le nuove operazioni determinative delle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio societario.

In sostanza non risulta dimostrata (neppure) la sussistenza della responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. e quindi dei sindaci convenuti ex artt. 2403-2407 c.c.

Invero, l'elemento determinante per la quantificazione del danno risarcibile in tali ipotesi andrebbe individuato nel detrimento che la condotta degli amministratori ha cagionato proseguendo l'attività d'impresa in una chiave non conservativa occultato soltanto con artifici contabili.

Invece la difesa attorea ha individuato il danno nel deficit patrimoniale deducendo che l'attivo sarebbe pari a zero (non senza rilevare che – come già sopra precisato- vi é una discordanza fra quanto indicato nella parte motiva della citazione ove il danno veniva quantificato

Sebbene ad abundantiam va evidenziato che il ricorso al su citato criterio è avvenuto in assenza dei relativi presupposti come sopra delineati (agli atti di causa non risultano prodotti – fra gli altri- la copia integrale del Libro Giornale e dei mastrini contabili relativi agli anni dal 2009 sino alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale; non vi è prova del fatto che l'attivo è pari a zero; come già sopra accertato la difesa attorea non ha depositato tutta la documentazione contabile, contrattuale relativa alla Cooperativa pur avendone avuto la disponibilità come dichiarato dal Commissario sia nella relazione ex art. 33 L.F. che in quella successiva del 2018 come sopra riportato; per cui – sempre secondo quanto dichiarato dal Commissario liquidatore- vi era l'esistenza di una contabilità societaria attendibile e completa al punto da consentire quanto meno l'identificazione dei dati necessari per il calcolo dei netti patrimoniali negli indicati momenti rilevanti di cui sopra. Non solo la difesa attorea non ha dimostrato neppure che l'attivo patrimoniale fosse pari a zero. Si è limitato a depositare sub doc. n 11 lo stato passivo datato 01/08/2017 presentato dal Commissario al Tribunale Fallimentare di Ascoli Piceno.

Inoltre nella relazione depositata sub doc. n. 4 bis il Commissario testualmente dichiara *“Come già relazionato, il sottoscritto, pur in considerazione della difficoltà di reperire un professionista, dato lo scarso attivo attualmente disponibile, ha incaricato l'Avv. Virgilio Sallorenzo per il recupero dei crediti vantati dalla cooperativa, professionista che si è reso disponibile ad accettare un compenso commisurato ai recuperi effettuati, anche se inferiori ai minimi tariffari. Come sopra indicato, sulla base della documentazione reperita e a seguito delle lettere di messa in mora ai clienti della cooperativa, ad oggi sono stati incassati crediti per euro 1.229,85.”*; non è dato sapere se e quali crediti siano o meno stati recuperati successivamente e quali azioni siano o meno state intraprese.

Né si potrebbe ricorrere alla suddetta liquidazione come criterio equitativo del danno come richiesto dalla difesa attorea (si evidenzia che la difesa attorea non ha mai allegato né richiesto il risarcimento del danno da aggravamento del dissesto che doveva e poteva essere ricostruito sulla base della documentazione a disposizione della procedura).

Come è noto la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone – come è noto- l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La liquidazione equitativa è consentita con riferimento alla quantificazione del danno, ma non con riguardo all'accertamento della sua sussistenza.

Nel caso di specie tali presupposti non sussistono.

Quindi ed in conclusione la domanda risarcitoria avanzata dalla **Parte_1** nei confronti dei due sindaci convenuti va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in favore dei convenuti costituiti ex Dm 55/2014 e succ. modifiche (ed in via equitativa in assenza di nota spese) come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa (pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio secondo quanto specificato e precisato dalla S.C. a S.U. con la sentenza del 2025 n. 20808 in quanto il relativo scaglione ivi applicabile attribuisce compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo della fase "trattazione-istruzione" viene ridotto del 50%).

Va rigettata, infine, la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. n. 3 avanzata dalla difesa del **CP_2** per la prima volta in sede di memoria di replica e quella avanzata dalla difesa del convenuto **CP_3** anche ai sensi del comma 1 sempre per la prima volta nella memoria di replica.

La domanda avanzata ex art. 96 comm1 c.p.c. è tardiva in quanto la domanda ex art. 96 comma 1 e 2 c.p.c. di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, non attenendo alla merito della controversia, può essere formulata per la prima volta anche nell'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante sovente solo al termine dell'istruttoria è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito (Cass., n. 3941 del 2002; Cass., n. 14583 del 2003) ma non di certo nella memoria di replica.

La domanda avanzata ex art. 96 comma 3 c.p.c. è invece infondata per le ragioni che seguono.

Come è noto al riguardo la S.C. è costante nel ritenere che *"la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta processuale oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente"* (cfr. Cass. 2021 n. 3830, e Cass. 2020 n. 20018; Cass. 2019 n. 29812, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017).

La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. 21.11.2017, n. 27623).

La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod.proc.civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno. In tema di responsabilità aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. Deve infatti escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ.: l'abuso del processo cagiona in sé e per sé un pregiudizio - il coinvolgimento di controparte nel processo - ed è ciò a dar luogo ad una condanna in favore della controparte. La S.C. ha condivisibilmente affermato che *“Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell’art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo”* (cfr. Cass. 2025 n. 13315; Cass. 2023 n. 36591). Deve, invero, ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta processuale oggettivamente valutabile nel suo complesso alla stregua di *“abuso del processo”* (cfr., *“ex multis”*, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01) *“non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”* dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell’art.24 Cost. (così, Cass. Sez. Un., sent. n. 9912 del 2018, cit.), ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative dello *“sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”*, e suscettibili, come tali, di determinare *“un ingiustificato aumento del contenzioso”*, così ostacolando *“la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”* (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01).

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in

relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. anche in motivazione, fra le tante, anche Cass. 2021 n. 26545; Cass. sez. VI-3, 18 novembre 2019, n° 29812).

Orbene nel caso in esame deve escludersi che la condotta processuale tenuta dalla società attrice integri i presupposti richiesti anche dal 3 comma della citata disposizione.

L'azione intrapresa dalla liquidazione giudiziale – benchè infondata per le ragioni anzidette- non può dirsi temeraria né abusiva del processo nel senso appena sopra precisato (non potendo a tal fine essere prese in considerazioni né le transazioni raggiunte né tanto meno il fatto che il Ministero non abbia autorizzato quelle relative agli odierni convenuti).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 3764/2019, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

Le domande attoree avanzate nei confronti dei convenuti per le causali di cui in motivazione; per l'effetto,

CONDANNA

Parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in favore di:

Controparte_3 in E. 29.154,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge.

Controparte_2 in E. 29.154,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa, se dovute come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 09/07/2026

Il Presidente rel./est.

Dott.ssa Pompetti Gabriella